



DOCUMENTO SULLA
REDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA (RITA)

16/03/2023

Fondo Pensione FNM

Sede Legale:
Piazzale Cadorna, 14 - 20123 Milano
Iscrizione all'Albo n. 1165
Codice Fiscale n. 97116730157

Segreteria: telefono 02 85114388
www.fondopensioneфnm.it
e-mail: fondopensioneфnm@fondopensioneфnm.it
PEC: fondopensioneфnm@legalmail.it

INDICE

ART. 1 DEFINIZIONI	2
ART. 2 TITOLARE DEL DIRITTO	2
ART. 3 REQUISITI	2
ART. 4 DOMANDA DI EROGAZIONE DELLA RITA	3
ART. 5 ALLOCAZIONE DELLE RISORSE	4
ART. 6 IMPORTO DELLA RITA.....	4
ART. 7 DECORRENZA E PERIODICITA' DELL'EROGAZIONE	5
ART. 8 COSTI	6
ART. 9 REVOCABILITA' E REITERABILITA'.....	6
ART. 10 PREMORIENZA E INTANGIBILITA'	6
ART. 11 DECORRENZA DEL DOCUMENTO DI REGOLAMENTAZIONE E DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA'.....	6

Fondo Pensione FNM

Sede Legale:
Piazzale Cadorna, 14 - 20123 Milano
Iscrizione all'Albo n. 1165
Codice Fiscale n. 97116730157

Segreteria: telefono 02 85114388
www.fondopensionefnm.it
e-mail: fondopensionefnm@fondopensionefnm.it
PEC: fondopensionefnm@legalmail.it

DOCUMENTO SULLA RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA (RITA)

La “Rendita Integrativa Temporanea Anticipata” (in seguito RITA) è disciplinata dall’art. 11 comma 4 e 4bis del DLgs 252/2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 1 DEFINIZIONI

- 1.1 La RITA è una prestazione pensionistica complementare e consiste nell’erogazione frazionata del montante accumulato presso il Fondo Pensione FNM (in seguito Fondo), in un arco temporale che va dal momento dell’accettazione della richiesta fino al conseguimento dell’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
- 1.2 La finalità perseguita dalla norma è quella di offrire un sostegno finanziario agli aderenti alle forme pensionistiche complementari, in attesa della maturazione dei requisiti pensionistici di vecchiaia. Spetterà, pertanto, all’aderente valutare quanta parte del montante accumulato impegnare a titolo di RITA, potendo, per la sua erogazione, essere utilizzata l’intera posizione individuale o una parte di essa.

ART. 2 TITOLARE DEL DIRITTO

- 2.1 Il diritto alla RITA spetta all’aderente al Fondo, titolare di una posizione in fase di accumulo, che sia in possesso di tutti i requisiti indicati al successivo articolo 3.
- 2.2 In caso di decesso dell’aderente in corso di percezione della RITA, il residuo montante corrispondente alle rate non erogate, sarà riscattato “iure proprio” dai soggetti dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche o in mancanza dagli eredi.
- 2.3 In caso di preesistenza di contratti di finanziamento mediante cessione di quote dello stipendio a carico dell’Aderente, assistiti da garanzia a valere sulla posizione previdenziale esistente presso il Fondo, condizione per l’accesso alla RITA è l’attestazione di estinzione e/o annullamento del debito - attestazione rilasciata dalla società finanziaria che abbia notificato al Fondo il contratto stesso - ovvero, dichiarazione di assenso di detta società. In assenza della suddetta documentazione l’importo erogabile all’aderente è determinato in coerenza con quanto disposto dall’art. 11, comma 10 del DLgs 252/2005.

ART. 3 REQUISITI

- 3.1 I requisiti necessari al momento della presentazione della domanda di RITA, disciplinati dai commi 4 dell’art. 11 del DLgs 252/2005, sono i seguenti:
 - a) Cessazione dell’attività lavorativa.
 - b) Raggiungimento dell’età anagrafica della pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni successivi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente tempo per tempo.
 - c) Maturazione, alla data di presentazione della domanda di RITA, di un requisito contributivo complessivo di almeno venti anni nei regimi obbligatori di appartenenza.

- d) Maturazione di cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari (ai sensi dell'art. 11, comma 2, del DLgs 252/2005).
- 3.2 I requisiti necessari al momento della presentazione della domanda di RITA, disciplinati dal comma 4bis dell'art. 11 del DLgs 252/2005, sono i seguenti:
- a) Cessazione dell'attività lavorativa.
 - b) Inoccupazione, successiva alla cessazione dell'attività lavorativa, per un periodo superiore a ventiquattro mesi.
 - c) Raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i dieci anni successivi al compimento del termine di cui alla lettera b), secondo quanto previsto dalla normativa vigente tempo per tempo.
 - d) Maturazione di cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari (ai sensi dell'art. 11, comma 2, del DLgs 252/2005).

ART. 4 DOMANDA DI EROGAZIONE DELLA RITA

- 4.1 Per ottenere l'erogazione della RITA, l'aderente deve trasmettere la seguente documentazione:
- a. Richiesta di erogazione della RITA su apposito modulo predisposto dal Fondo;
 - b. Copia di un documento d'identità valido;
 - c. Manleva per accredito al Fondo importi maturati dai "vecchi iscritti";
 - d. Codice IBAN del conto corrente su cui accreditare le rate di RITA.
- 4.1.1 Per la richiesta di cui all'art. 3 comma 3.1 l'aderente dovrà inoltre trasmettere:
- e1. Attestazione di cessazione dell'attività lavorativa che può essere documentata, ai sensi del DPR 445/2000, con dichiarazione sostitutiva dell'aderente.
 - f1. Attestazione di raggiungimento dell'età anagrafica della pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni successivi che può essere documentata, ai sensi del DPR 445/2000, con dichiarazione sostitutiva dell'aderente.
 - g1. Attestazione di maturazione, alla data di presentazione della domanda di RITA, di un requisito contributivo complessivo di almeno venti anni nei regimi obbligatori di appartenenza; che può essere documentata con gli estratti conto rilasciati dagli enti previdenziali di appartenenza (es. INPS-ECI o INPS-ECOCERT o altra documentazione equivalente utile ad attestare il requisito).
 - h1. Attestazione di maturazione di cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari (ai sensi dell'art. 11, comma 2, del DLgs 252/2005).
- Qualora tale requisito non sia maturato presso il Fondo, ma con precedente posizione aperta presso altra forma pensionistica complementare, l'interessato dovrà trasmettere una dichiarazione sottoscritta dall'altro fondo pensione dalla quale si evinca il periodo di partecipazione allo stesso.
- 4.1.2 Per la richiesta di cui all'art. 3 comma 3.2 l'aderente dovrà inoltre trasmettere:
- e2. Attestazione di cessazione dell'attività che può essere documentata, ai sensi del DPR 445/2000, con dichiarazione sostitutiva dell'aderente.
 - f2. Attestazione di inoccupazione, successiva alla cessazione dell'attività lavorativa, per un periodo superiore a ventiquattro mesi; tale condizione deve essere documentata

da apposito certificato di iscrizione al Centro Provinciale per l'Impiego (stato occupazionale) recante l'indicazione della data di iscrizione alle liste di disoccupazione ed attestazione di permanenza del relativo status.

g2. Attestazione di raggiungimento dell'età anagrafica della pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i dieci anni successivi che può essere documentata, ai sensi del DPR 445/2000, con dichiarazione sostitutiva dell'aderente.

h2. Attestazione di maturazione di cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari (ai sensi dell'art. 11, comma 2, del DLgs 252/2005).

Qualora tale requisito non sia maturato presso il Fondo, ma con precedente posizione aperta presso altra forma pensionistica complementare, l'interessato dovrà trasmettere una dichiarazione sottoscritta dall'altro fondo pensione dalla quale si evinca il periodo di partecipazione allo stesso.

4.2 Per l'effettuazione di controlli a campione il Fondo potrà chiedere all'aderente di fornire la documentazione necessaria a comprovare le dichiarazioni rese.

ART. 5 ALLOCAZIONE DELLE RISORSE

5.1 L'importo da destinare in RITA è scelto dall'aderente e può essere pari all'intera posizione individuale accumulata o ad una percentuale della stessa, nei limiti stabiliti dal successivo articolo 6.

5.2 In base alla scelta dell'aderente, il Fondo individua l'ammontare della posizione da destinare alla RITA e la sua allocazione nel comparto assicurativo garantito. Infatti, in base alla disposizione di legge, è necessario imputare a RITA gli importi dei montanti più vecchi in ordine di formazione, ossia prima quelli maturati fino al 31/12/2000, poi quelli maturati dall'1/1/2001 al 31/12/2006 e solo da ultimo quelli maturati dall'1/1/2007.

5.3 Nell'ottica di favorire la gestione attiva della posizione individuale accumulata nel corso di erogazione della RITA, la porzione di montante scelta dall'aderente continua ad essere mantenuta in gestione, al netto delle rate maturate, così da poter beneficiare anche degli eventuali rendimenti.

ART. 6 IMPORTO DELLA RITA

6.1 L'importo della RITA è calcolato sul valore della posizione individuale maturato al momento della erogazione, al netto di eventuali somme già erogate a qualsiasi titolo (ad esempio, precedenti anticipazioni, riscatti).

6.2 Individuato l'ammontare della posizione destinato alla RITA e determinato l'importo delle imposte relativo all'intero montante, gli importi lordo e netto vengono frazionati per il periodo di erogazione previsto, pari ai trimestri intercorrenti dalla decorrenza della prestazione alla maturazione dei requisiti pensionistici di vecchiaia.

6.3 Tutte le rate saranno erogate di pari importo lordo e netto, determinati come indicato al punto precedente, l'importo erogato, per le rate successive alla prima, sarà aumentato del rendimento maturato nel periodo (tempo decorso dalla prima erogazione alle successive erogazioni), ad eccezione dell'ultima rata con la quale si provvederà al conguaglio dei rendimenti pro rata maturati e delle eventuali variazioni delle imposte.

- 6.4 Nel caso di scelta di erogazione in RITA PARZIALE di una parte della posizione individuale maturata, nel rispetto dei principi di economicità gestionale, il Fondo ha fissato i seguenti limiti percentuali e di importo:
- a. limiti minimi: la percentuale di montante destinabile a RITA PARZIALE non può essere inferiore al 10% ed in ogni caso la domanda non potrà essere accolta qualora per effetto della conversione del montante prescelto in RITA risulti un'erogazione trimestrale inferiore ad €. 300,00;
 - b. limiti massimi: la percentuale massima destinabile a RITA PARZIALE è del 95% ed in ogni caso l'importo residuo della posizione non potrà essere inferiore ad € 3.000,00.
- 6.5 Nel caso di scelta di erogazione in RITA dell'intero valore della posizione individuale maturata non sussistono limiti minimi relativamente all'ammontare della rata.
- 6.6 L'importo della RITA viene erogato al netto delle ritenute fiscali oltre che delle spese in cifra fissa, deliberate dal Consiglio di Amministrazione, di cui al successivo articolo 7.
- 6.7 Qualora per l'erogazione in RITA non venga utilizzato l'intero montante della posizione individuale, l'aderente conserverà, sulla porzione residua, che continuerà ad essere gestita dal Fondo, il diritto ad usufruire delle ulteriori prestazioni di previdenza complementare, al maturare dei relativi requisiti.
- 6.8 Qualora per l'erogazione in RITA non venga utilizzato l'intero montante della posizione individuale, le eventuali regolarizzazioni contributive ed eventuali versamenti contributivi andranno ad incrementare il montante non utilizzato per l'erogazione della RITA e formeranno oggetto di prestazione all'aderente in vita o di riscatto in caso di premorienza.
- 6.9 Qualora per l'erogazione in RITA venga utilizzato l'intero montante della posizione individuale, eventuali regolarizzazioni contributive che dovessero avvenire nel corso di erogazione di una RITA daranno luogo a un supplemento di rata di RITA.

ART. 7 DECORRENZA E PERIODICITA' DELL'EROGAZIONE

- 7.1 La RITA viene erogata con periodicità trimestrale anticipata.
- 7.2 Il Fondo può valutare la possibilità di erogazione della RITA con periodicità mensile, quando la richiesta di erogazione in RITA da parte dell'aderente è presentata in prossimità del compimento dell'età per la pensione di vecchiaia.
- 7.3 Mensilmente il Fondo provvede alla verifica ed attivazione delle richieste di erogazione in RITA pervenute entro il giorno 10 del mese.
- 7.4 La prima rata sarà erogata il giorno 15, o primo giorno lavorativo utile, del mese successivo.
- 7.5 Per le rate seguenti, con cadenza trimestrale a partite dalla prima rata, il Fondo emette il mandato di pagamento delle rate di RITA il giorno 15 di ogni mese o primo giorno lavorativo successivo.
- 7.6 A seguito della richiesta di erogazione in RITA da parte del Socio il Fondo dà disposizione al Gestore ed al Service per l'attivazione della erogazione.
- 7.7 Per l'erogazione delle rate successive, il Gestore ed il Service provvedono trimestralmente agli adempimenti di competenza in tempo utile affinché Fondo possa provvedere alla emissione del mandato di pagamento nei termini indicati sopra.

ART. 8 COSTI

8.1 Sarà addebitato un costo di €. 6,00 (euro sei/00) ad ogni erogazione di rata di RITA. Tale costo, specificato nella Scheda Costi Sez. I della Nota informativa, sarà comunicato all'aderente all'atto della prima richiesta.

ART. 9 REVOCABILITA' E REITERABILITA'

- 9.1 L'aderente ha facoltà di revocare l'erogazione della RITA.
- 9.2 Permanendo immutati i requisiti iniziali di accesso, una volta revocata la prestazione, l'aderente non può richiedere una nuova RITA. Fa eccezione il caso di aderente che, in corso di erogazione di una RITA PARZIALE, valuti l'opportunità di optare per una RITA TOTALE. In tal caso, è necessario revocare la prima richiesta di RITA PARZIALE e presentare contestualmente una nuova richiesta di RITA per l'intera posizione.
- 9.3 Resta altresì ferma la prerogativa di trasferimento della posizione individuale ad altro fondo pensione. In caso di esercizio di tale facoltà, il trasferimento riguarda l'intera posizione individuale e, quindi, anche la parte impegnata a titolo di RITA, non ancora erogata, con conseguente revoca della stessa.

ART. 10 PREMORIENZA E INTANGIBILITA'

- 10.1 In caso di decesso dell'aderente le rate di RITA non ancora percepite dall'aderente seguiranno la disciplina del riscatto per premorienza di cui all'art.14, comma 3, D.Lgs 252/2005.
- 10.2 In tema di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità operano i limiti previsti per la prestazione di previdenza complementare di cui all'art. 11, comma 10, del D.Lgs. 252/2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 11 DECORRENZA DEL DOCUMENTO DI REGOLAMENTAZIONE E DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA'

- 11.1 Il presente Documento trova applicazione dalla data di approvazione, fermi gli effetti di legge.
- 11.2 Il Fondo è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nel presente Documento.